

**REVISORE UNICO
COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Verbale n. 19 del 23/08/2022

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione "RETTIFICA DELIBERA n.16 del 31/05/2022 "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale "IMU"anno 2022. Conferma - Comune di Valledolmo" da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite pec in data 11/08/2022, composta da:

- proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale n. 46 del 01/08/2022 con oggetto: "RETTIFICA DELIBERA n.16 del 31/05/2022 "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale "IMU"anno 2022. Conferma - Comune di Valledolmo";
- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi settori.

Premesso che:

- con delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale;
- con delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015, esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N. 12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte del Comune di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 del 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge si conferiva al Dott. Giuseppe Granata, al pari degli altri tre enti aderenti, la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;
- con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 3 del 10/05/2022 ad oggetto: Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Maggio/ Dicembre 2022.

Vista:

la direttiva del Sindaco del Comune di Valledolmo del 24/05/2022 prot. 6153 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote e delle

detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale "Imu"-anno 2022 nella stesse percentuali adottate per l'esercizio 2021;

Richiamati:

- i commi 738 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che hanno istituito e disciplinato la nuova imposta municipale propria (nuova IMU) dal 01/01/2020
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., che dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "o partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";
- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 1 dell'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, che stabiliva il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/05/2022 con la quale comunicava che la conferenza Stato Città, riunitasi in seduta straordinaria, aveva deliberato la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024
- il decreto del Ministero dell'interno del 28 giugno 2022 - circolare F.L. 75/2022, con la quale ha disposto, ai sensi dell'art. 151, primo comma del TUEL D.Lgs 267/2000, il differimento al **31 luglio 2022** del termine la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- il decreto del Ministero dell'interno del 28 giugno 2022, con la quale ha disposto, ai sensi dell'art. 151, primo comma del D.Lgs. 267/2000, l'ulteriore differimento al **31 Agosto 2022** del termine la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.
- l'articolo 1 comma 743, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.

Considerato che

- che nella delibera n. 16 del 31/05/2022 Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale "IMU"-anno 2022." Conferma - Comune di Valledolmo era stata indicata l'aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020 il legislatore ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'ESENZIONE IMU per i "BENI MERCE" pertanto sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati;
- che ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 in materia di aliquote e detrazioni d'imposta fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis D.L. 30/12/1993 n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnata dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale.

- ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio

Dato atto che per l'anno d'imposta 2021, il comune di Valledolmo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/05/2021 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 2,00 per mille;
2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari ai 0,00 per mille;
4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, aliquota pari al 1,00 per mille;
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,00 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 7,00 per mille;
8. terreni agricoli: aliquota pari al 4,60 per mille;
9. terreni agricoli fogli 3-4-6-7-10 esenti.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Atteso che,

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;
- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Verificato che

- alla data della proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 che limita la possibilità di diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie individuate dal MEF;
- è stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del

comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che individua le specifiche tecniche per l'invio telematico, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie sulle entrate comunali, per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni necessarie al pagamento;

- il 2 maggio 2022 il Mef ha anche pubblicato una Guida operativa, confermando, quanto già precisato nella risoluzione 7/Df/2021, ovvero che il mancato rispetto delle specifiche tecniche non impedisce la pubblicazione delle delibere. Precisazione importante, perché le delibere diventano efficaci solo con la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, con inserimento delle delibere da parte dei Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini del devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile ;
 - b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES con estensione .pdf, che, a differenza del formato CAdES per cui è necessario utilizzare un'applicazione specifica, è leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato;
 - c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
 - d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico. In alternativa, l'Ente potrà inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilità e leggibilità sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 28 ottobre, in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020.

Preso atto che con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto si intende:

- confermare le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2021 per l'anno 2022, ad eccezione delle aliquote per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga **tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come segue:**
 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 2,00 per mille;**
 2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 3. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,00 per mille;**
 4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari al 0,00 per mille (esente);**
 5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 8,60 per mille;**
 6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 8,00 per mille ;**

7. aree fabbricabili: aliquota pari al **7,00 per mille**;
 8. terreni agricoli: aliquota pari al **4,60 per mille**;
 9. terreni agricoli **fogli 3-4-6-7-10 esenti**;
- che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
 - che ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visti:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e la aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi Dott. Giuseppe Granata;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Gioacchino Di Baudo.

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Revisore unico del Comune di Valledolmo in relazione alle proprie competenze

ESPRIME

parere favorevole sulla Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 01/08/2022 con oggetto: "RETTIFICA DELIBERA n.16 del 31/05/2022 "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale "IMU"anno 2022. Conferma - Comune di Valledolmo".

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi
